



RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2019/1937

PREMESSA

CHI È IL WHISTLEBLOWER?



Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al soggetto (dipendente o meno) di un'organizzazione che segnala violazioni agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione (whistleblowing), è un atto attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi in materia di prevenzione della corruzione.

COSA SI INTENDE PER WHISTLEBLOWING?



OGGETTO DELLA DIRETTIVA

Proteggere individui che segnalano violazioni del diritto dell'UE, comprese frodi, corruzione, danni alla salute pubblica e alla sicurezza, violazioni della privacy e protezione dei dati, e molto altro.

Le violazioni possono riguardare i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante (cd. "whistleblower") sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo (pubblico o privato).

Sono ricompresi tra le violazioni, tra gli altri:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali indicati nell'allegato al Decreto1;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE e/o riguardano il mercato interno.

COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Il canale di segnalazione interno è il canale di segnalazione principale a cui il whistleblower può appellarsi. In particolare, l'organizzazione, essendosi adeguata al D.lgs. 24/2023, mette a disposizione le seguenti modalità:



portale di segnalazione dedicato, raggiungibile mediante link presente sul sito dell'organizzazione. Tale portale, gestito dal Facilitatore, garantisce la tutela del segnalante e l'impossibilità di accesso da parte dell'azienda.



consegna a mano al Facilitatore

COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili per procedere alle dovute verifiche ed accertamenti in merito ai fatti segnalati.

Quindi la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione,
- b) tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- c) una precisa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- d) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- e) ogni altra informazione che possa fornire un utile apporto.



VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE



La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Facilitatore incaricato.

A tal fine, il Facilitatore può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Carabinieri, ecc..).

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Nei confronti di colui che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati in modo diretto o indiretto alla denuncia.

RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

